

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 107 del 28/11/2013

Oggetto : ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COME CLASSIFICATI DALL'ART.184, COMMA 3, D.LGS. 152 DEL 3 APRILE 2006.

L'anno duemilatredecim, il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 18:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MARCELLO NICOLA	assente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAURO GENNARO	assente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	assente	21	MORETTI GIULIANA	assente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
8	CASADEI MARCO	presente	24	PAZZAGLIA FABIO	presente
9	CINGOLANI LILIANA	presente	25	PICCARI ENRICO	presente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	assente
11	FRANCHINI CARLA	assente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO	presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO	presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	assente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	presente
17	MANCINI ROBERTO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 24 - Totale assenti n. 9

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti dalle attività economiche, come classificati dall'art.184, comma 3, D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.

Il Presidente del C.C., pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento dell'Assessore Visintin.

Durante l'intervento dell'Assessore Visintin, esce il Presidente del C.C. Turci, ed assume la Presidenza il Consigliere Anziano Mazzocchi.

Intervengono quindi i Consiglieri Franchini, Giudici per il I e II intervento, e l'Assessore Visintin.

Durante l'intervento conclusivo dell'Assessore Visintin, entra il Presidente del C.C. Turci che riassume la Presidenza.

Prosegue la discussione ed intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Giudici, Tamburini e Franchini.

Presenti n. 24 (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Agosta, Allegrini, Angelini, Bertozzi, Camporesi, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giudici, Mancini, Marcello, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che disciplina ancora la materia delle assimilazioni dal punto di vista qualitativo: le sostanze assimilabili sono quelle elencate nel punto 1.1.1.;

VISTO l'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTE le convenzioni di affidamento del servizio al gestore dei rifiuti urbani Hera S.p.a. nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 9 (ora Atersir) siglate il 4 marzo 2002 ed adeguate nel 2005;

VISTO il Piano d'Ambito ATO della Provincia di Rimini per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2009 - 2012 allegato all'adeguamento della convenzione fra Hera S.p.A. ed ATO n.9 Rimini stipulata in data 14/03/2005;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1447 del 27 Settembre 2010 "Misure per la gestione della fase transitoria conseguente all'individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 c. 27 della Legge 122 del 2010 in relazione ai Servizi Pubblici Ambientali" in cui si delibera che "i vigenti atti di affidamento, così come i contratti di servizio e le convenzioni attuative dei primi (omissis)..., non possono essere oggetto di nuovi affidamenti anche sotto forma di proroghe o rinnovi (omissis). I soggetti gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti ed impianti sino all'attivazione della nuova gestione";

PRESO ATTO della delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1690 del 21 Novembre 2011 "Misure per la gestione della fase conseguente all'attuazione della Legge 23 Dicembre 2009 n. 191 art.2 c. 186-bis e dei recenti adeguamenti della disciplina dei servizi

pubblici locali" che riconferma la validità della suddetta delibera di G.R. n. 1447/10 e delle relative disposizioni;

RICHIAMATO il regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, approvato con deliberazione di C.C. n 29 del 12 febbraio 1998 e tutt'ora in vigore;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n 115 del 28 maggio 1998 "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti dalle attività economiche, come classificate dall'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.97." che è da considerare quale norma transitoria del regolamento comunale di gestione dei rifiuti citato sopra fino alle emanazione delle disposizioni attuative degli artt. 18 e 21 del D.L.vo n. 22/98 a seguito delle quali doveva essere adottata una nuova regolamentazione.

VISTA la Legge Regionale n 23 del 23 dicembre 2011: "norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

CONSIDERATO che:

- La mancata emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto individuare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 195, comma 2 del D.Lgs. n 152/2006, fa sì che l'unica disciplina a cui oggi è possibile far riferimento sia appunto la deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 emessa in attuazione dell'art. 5 del DPR n 915/1982.
- L'assimilazione può operare solo attraverso una delibera comunale, così come è espressamente previsto dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che al comma 2, attribuisce alle competenze comunali l'emanazione di regolamenti che nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con i piani d'ambito adottati dall'ex ATO stabiliscono in particolare, lettera g, "l'assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo criteri di cui all'art 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d)".

CONSIDERATO altresì che attraverso l'assimilazione e i suoi criteri si legittima il prelievo TARES. E' necessario individuare sia le utenze domestiche sia le attività che, essendo assimilate, formano la base per la ripartizione della TARES. La TARES coprirà il servizio di gestione dei rifiuti considerati assimilati ai rifiuti urbani. Per i rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

CONSIDERATO ALTRESI' che il numero delle utenze domestiche e non domestiche costituenti la base del prelievo TARES varia annualmente e il corrispondente conguaglio viene effettuato sul Piano Finanziario dell'anno successivo.

L'eventuale minor introito TARES che potrebbe determinarsi con l'assimilazione dei rifiuti, a seguito delle modifiche che si propongono con il presente atto, verrà conguagliato nel prossimo piano finanziario 2014 di competenza di ATERSIR, non alterandosi il piano tariffario TARES già approvato per l'anno 2013 con delib. di CC n. 77 del 03.10.2013.

DATO ATTO che la proposta modifica al "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" non comporta modifiche al "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" approvato con delib. di CC n. 76 del

03.10.2013 che, all'art. 16 demanda al Servizio Ambiente la determinazione dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle singole attività.

PRESO ATTO che il regolamento di gestione della TARES per il Comune di Rimini è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 76 del 03/10/2013;

PRESO ATTO che con la Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, all'art. 4 comma 1 si attribuiscono le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad ATERSIR (che prende il posto delle ATO a livello provinciale), quale forma di cooperazione degli Enti locali, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione Emilia Romagna. Ne consegue che la competenza per la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti spetterebbe ad ATERSIR.

VISTA l'impossibilità in tempi brevi da parte di ATERSIR di redigere un regolamento di gestione rifiuti per la Provincia di Rimini, e sottolineato che nonostante sia stata inviata in data 17 maggio 2013 ad ATERSIR una bozza del documento che si vuole approvare, non è mai pervenuta alcuna risposta da parte dell'Agenzia.

CONSIDERATO che quando ATERSIR elaborerà il regolamento di gestione dei rifiuti per l'intero Ambito di competenza questo prenderà il posto di quelli a livello locale.

PRESO ATTO che nella delibera di C.C. n. 115 del 28 maggio 1998 "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti dalle attività economiche, come classificate dall'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.97.", per l'assimilazione non si è mai considerato il criterio della quantità ma solo quello della qualità.

RITENUTO conseguentemente necessario ed opportuno da parte del Comune di Rimini rivedere i criteri di assimilazione per i rifiuti prodotti dalle attività economiche che senza l'assimilazione andrebbero qualificati come speciali, con la conseguente esclusione dalla TARES delle superfici ove di regola si producono i predetti rifiuti. I rifiuti speciali non vengono conferiti nel servizio pubblico ma vengono avviati a smaltimento o a recupero dagli operatori economici a loro spese.

RITENUTO opportuno indicare le modifiche sostanziali al Regolamento vigente, che qui di seguito si riportano:

- A) **Introduzione dei limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.** Per le utenze non domestiche di grandi dimensioni superiori a 50.000 mq, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il limite quantitativo provvisorio di conferimento dei rifiuti speciali assimilati al servizio pubblico è fissato dalla formula:

Superficie utente * Kd, specifico per ogni categoria tariffaria

Dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività così come definito all'art. 4.

Il superamento dei limiti quantitativi annui di cui sopra, comporterà la gestione di tali rifiuti come "Speciali". In tal caso l'intero quantitativo prodotto dalle aree oggetto della verifica, deve essere considerato e gestito come rifiuto speciale non assimilato. Qualora non venga superato il limite quantitativo di cui sopra, il rifiuto sarà considerato assimilato a rifiuto urbano (fatto salvo il rispetto dei criteri qualitativi di cui all'art. 3 e la mancata esclusione dall'assimilazione per fattori di cui all'art.2). La tariffa coprirà il servizio di gestione di tali rifiuti considerati assimilati a rifiuto urbano.

B) Mantenimento dei Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio. I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche sono i seguenti: che i medesimi abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, a titolo esemplificativo, a quelli compresi dal punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84.

Tali limiti erano già esplicitati nella delibera del C.C. n. 115 del 28 maggio 1998 inserita come norma transitoria nel regolamento di gestione dei rifiuti del Comune di Rimini approvato il 12 febbraio 1998.

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Gestione Qualità Servizi Ambientali e Sicurezza datata 23/08/2013, allegata a corredo del presente atto;

VISTO il testo del documento intitolato “Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi agli urbani” allegato sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto per l'approvazione;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, trattandosi di disposizioni assunte con la finalità di adeguare il “Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio” tutt'ora in vigore, alle normative vigenti;

VISTO il parere favorevole espresso in data 06/09/2013, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, dal Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza;

DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art.49 del TUEL così come modificato dall'art.3 D.L. 174/2012, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere espresso dalla I[^] e IV[^] Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 25.11.2013;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

Il Presidente del C.C., esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa per appello nominale come richiesto dal Consigliere Tamburini;

Esperita la votazione per appello nominale, si ha il seguente risultato: 17 VOTI favorevoli (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Agosta, Allegrini, Angelini, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Turci, Zerbini e Zoffoli), 2 contrari (Consiglieri Camporesi e Tamburini) e 5 astenuti (Consiglieri Franchini, Giudici, Marcello, Murano Brunori e Renzi), espressi dai n. 24 presenti (23 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

1. di approvare il documento intitolato “Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi agli urbani” allegato sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di abrogare la delibera di C.C. n 115 del 28 maggio 1998 “Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti dalle attività economiche, come classificate dall'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.97" e di sostituirla con il presente atto, il quale si inserisce (come la citata Delibera di CC n. 115/98) come norma transitoria nel “Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio” approvato con deliberazione di C.C. n 29 del 12 febbraio 1998;
3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O. Gestione Qualità Servizi Ambientali e Sicurezza Dott. Domenico Bartolucci;

Esce il Consigliere Giudici ed entra il Consigliere Piccari Valeria: Presenti n. 24 (23 Consiglieri più il Sindaco);

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione e l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari sopra approvate;

Con 17 VOTI favorevoli (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Agosta, Allegrini, Angelini, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Turci, Zerbini e Zoffoli), 3 contrari (Consiglieri Camporesi, Franchini e Tamburini) e 4 astenuti (Consiglieri Marcello, Murano Brunori, Piccari Valeria e Renzi), espressi per appello nominale dai n. 24 presenti (23 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione di C.C. n. 107 del 28/11/2013

PRESIDENTE

F.to TURCI DONATELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 04.12.2013.

Rimini li 04.12.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli